

Deliberazione nr. 000237 del 20/12/2022

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione della convenzione tra Comune di Carpi e "RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E RISANAMENTO ACUSTICO" per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell'ambito della "Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario" di cui alla D.C.C. 83/2018.

Nell'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:00, e successivamente, presso Sala Giunta, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, secondo le disposizioni del Regolamento approvato con D.G.C. n. 76/2022. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet Videoconferenza con l'intervento dei Signori:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	BELLELLI ALBERTO	Sindaco	Si da remoto
2	GASPARINI STEFANIA	Vice Sindaco	Si
3	CALZOLARI TAMARA	Assessore	Si
4	DALLE AVE DAVIDE	Assessore	Si da remoto
5	LUGLI MARIELLA	Assessore	Si
6	RIGHI RICCARDO	Assessore	Si
7	ARTIOLI ANDREA	Assessore	Si da remoto
	Presenti N. 7	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza GARUTI ANNA LISA in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **"Approvazione della convenzione tra Comune di Carpi e "RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E RISANAMENTO ACUSTICO" per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell'ambito della "Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario" di cui alla D.C.C. 83/2018"**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il decreto del Sindaco n. 16224 di protocollo del 20 marzo 2020 relativo alla possibilità di riunire la Giuntain videoconferenza;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video;

DELIBERA

di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **"Approvazione della convenzione tra Comune di Carpi e "RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E RISANAMENTO ACUSTICO" per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell'ambito della "Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario" di cui alla D.C.C. 83/2018"**, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, con voti unanimi, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
BELLELLI ALBERTO

Il Segretario Generale
GARUTI ANNA LISA

PROPOSTA N.
1443 del 15/12/2022

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra Comune di Carpi e "RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E RISANAMENTO ACUSTICO" per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell'ambito della "Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario" di cui alla D.C.C. 83/2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

20/12/2022

Il Responsabile del S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
URBANA - EDILIZIA PRIVATA

PAVIGNANI RENZO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROPOSTA N.
1443 del 15/12/2022

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra Comune di Carpi e "RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E RISANAMENTO ACUSTICO" per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell'ambito della "Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario" di cui alla D.C.C. 83/2018.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

20/12/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione della convenzione tra Comune di Carpi e "RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E RISANAMENTO ACUSTICO" per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell'ambito della "Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario" di cui alla D.C.C. 83/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S4
PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA - EDILIZIA PRIVATA
DOTT. URB. RENZO PAVIGNANI

Propone alla Giunta del Comune l'approvazione della seguente delibera

Premesso che:

- a) Rete Ferroviaria Italiana Spa (di seguito RFI) è autorizzata - in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento - a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello di norma mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o di deviazioni stradali;
- b) il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (di seguito, il "Piano") corrisponde pertanto ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in forza di un atto di concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;
- c) la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;
- d) il suddetto Piano può essere realizzato con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del Piano da parte delle Amministrazioni locali (nella specie, i "Comuni"), nel cui territorio insistono le opere medesime, e ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, sia dell'entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d'intervento stesso;

e) RFI ed il Comune di Carpi hanno convenuto, in attuazione, rispettivamente, del suddetto Piano e del quadro pianificatorio e programmatico comunale di seguito richiamato, di procedere alla progettazione di fattibilità tecnico economica delle opere sostitutive e delle ulteriori opere connesse del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) (di seguito anche solo PL), effettuata a cura di RFI, con la corresponsione di un contributo finanziario, in termini di rimborso di quota parte delle spese, da parte del suddetto Comune;

f) la soppressione del passaggio a livello in oggetto risulta, infatti, pienamente coerente con:

- quanto previsto dal vigente PRG del Comune di Carpi, approvato con D.G.P. n. 174 del 30/04/2002. che nella tav. PG6b "Proposte per il sistema infrastrutturale di lungo periodo" individuava un sottopasso urbano lungo l'asse via Tre Ponti - Manzoni, strada di livello interquartierile, quale intervento strategico per la riorganizzazione della mobilità urbana;

- quanto stabilito dal PUMS approvato con D.C.C.n. 91 del 05/11/2020, che prevede l'istituzione di una zona 30 e successivamente di un'isola ambientale nel quartiere "Cibeno" delimitato dall'asse di via Roosevelt;

- il redigendo Piano Urbanistico Generale Intercomunale (PUGI) che individua, nel quadro conoscitivo-diagnostico, il nodo viario tra via Roosevelt-via Ariosto e via Manzoni-via Tre Ponti ed il passaggio a livello ivi esistente tra le principali criticità da risolvere per migliorare la circolazione veicolare, l'accessibilità pedonale e ciclabile e in generale la qualità urbana e vivibilità di questa parte della città di Carpi; sempre il PUGI annovera tra le strategie per la qualità urbana ed ecologico ambientale il potenziamento, al contempo, della ciclabilità lungo l'asse "E-O" via Tre Ponti-via Manzoni, lungo l'asse "N-S" via Roosevelt-via Ariosto e lungo l'asse ferroviario (greenway urbana), che sono classificati quali "dorsali della ciclabilità urbana"; infine individua sempre lungo l'asse N-S una linea di forza del trasporto pubblico da implementare e qualificare;

g) tale quadro strategico-programmatico evidenzia con forza che la soppressione del passaggio a livello deve essere progettata con un intervento integrato di realizzazione dell'opera di superamento e relative opere connesse per il collegamento dei quartieri interessati;

h) in tal senso convergono gli interessi di RFI e del Comune di Carpi nella soppressione del passaggio a livello in oggetto;

i) il Comune di Carpi e RFI intendono regolamentare il complesso dei rispettivi impegni assunti al peculiare scopo di conseguire un interesse, comune ad entrambe le Parti, di pubblica utilità, come sopra descritto, che trova giustificazione nella legislazione speciale di riferimento e negli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità comunale - di cui la stipula della convenzione costituisce momento attuativo;

l) ne consegue che il programma per la realizzazione delle opere sostitutive connesse al Piano di soppressione dei passaggi a livello discende direttamente dalle succitate "Leggi speciali" e da Atti di pianificazione urbanistica e della mobilità, e non già dalla convenzione che costituisce mero atto di regolamentazione di impegni reciprocamente assunti dalle Parti e corrispondenti a logiche di pubblica utilità;

Premesso altresì che

- ai sensi dell'Art.15 della L. n. 241/1990 i soggetti pubblici possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista:

- la **comunicazione** assunta agli atti del prot. comunale al n. 82088 del 15/12/2022 mediante la quale RFI ha formalizzato la proposta di convenzione per la soppressione del Passaggio a Livello in oggetto

Considerato che:

- oggetto della convenzione è la progettazione di fattibilità tecnico economica delle opere sostitutive del Passaggio a Livello posto al km 112+809 della linea ferroviaria Modena – Mantova in Comune di Carpi (MO) consistenti nella realizzazione di un sottovia carrabile e di tutti gli interventi connessi di ricucitura dei tessuti urbani interessati dal ridisegno della viabilità carrabile e ciclopedonale, nonché di riconnessione dei sottoservizi interferiti che si renderanno necessari, previa redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg quater del D.Lgs n. 50/2016;

- il progetto di fattibilità tecnico – economica surriferito (di seguito anche PFTE), che conterrà tutti gli elaborati richiesti dal Codice dei Contratti e dal DPR n. 207/2010 (per le parti vigenti), dovrà in ogni caso:

1) redigere una puntuale analisi dei luoghi e delle pre-esistenze (attività commerciali, pubblici esercizi, attività economiche e residenze), potenzialmente influenzate dalla realizzazione dell'infrastruttura, ivi compresa una valutazione sull'impatto urbanistico degli isolati e dei quartieri interessati a fronte della chiusura del passaggio a livello, privilegiando un asse piuttosto che un altro (scenari alternativi);

2) valutare, attraverso modelli previsionali, gli effetti dell'intervento sui flussi di traffico del quadrante urbano direttamente ed indirettamente interessato dall'intervento;

3) seguire un modello di progettazione degli interventi di ricucitura ispirato ai principi della sostenibilità e dell'accessibilità universale, che garantisca quindi la massima accessibilità ai luoghi privilegiando spostamenti di tipo ciclo-pedonale, in un'ottica più ampia di sostenibilità ambientale, portando come risultati attesi una migliore qualità della vita per quella parte di città;

4) prevedere una larghezza ed un'altezza utili minime tali da consentire il passaggio di mezzi pesanti, di soccorso e del trasporto pubblico locale; tali dimensioni potranno essere eventualmente riviste in accordo tra le Parti, se in sede di sviluppo della progettazione delle rampe dovessero determinarsi significative compromissioni degli accessi ai fabbricati prospicienti gli assi stradali interessati.

- RFI si impegna alla redazione del PFTE a fronte del quale il Comune di Carpi si impegna a riconoscere a RFI un rimborso spese, fino al tetto massimo di € 80.000, comprensivo di IVA, pari al 50% del valore della prestazione, che sarà versato dal Comune in sede di Proposta di Delibera di GIUNTA nr. 1443 del 15/12/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

rendicontazione delle spese sostenute da parte di RFI per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

- RFI dovrà agire secondo i principi di efficienza, competenza ed economicità, fermo restando il rispetto del budget massimo messo a disposizione dal Comune per tali attività, pari ad euro 80.000 onnicomprensivi;

- il Comune si impegna a prestare tutto il proprio supporto conoscitivo: fornendo dati e cartografie di base, eventuali studi e analisi sulle caratteristiche idrologiche, geologiche, infrastrutturali-transportistiche, e socio-economiche del contesto disponibili; si impegna altresì a facilitare e mediare l'interlocuzione con i vari stakeholders e stockholders interessati (soggetti gestori delle reti, proprietari degli immobili interferiti) nonché gli abitanti e le attività economiche interessate dalle opere; si impegna infine a garantire il raccordo e la coerenza con i redigenti strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità (PUG, PUMS, PGTU, ecc...) promuovendo eventuali incontri con i team di progettazione.

Considerato, altresì, che:

- la convenzione sarà esecutiva dalla data di sottoscrizione e terminerà i suoi effetti ad avvenuta regolare conclusione delle fasi di seguito indicate:

a) la prima fase del progetto di fattibilità tecnico economica, dovrà essere completata e consegnata entro quattro mesi dalla stipula della convenzione (indagini e studi propedeutici, analisi delle alternative progettuali e valutazione degli effetti urbanistico-territoriali sul sistema urbano interessato);

b) gli elaborati finali del PFTE dovranno essere consegnati al Comune entro sei mesi dalla conclusione della prima fase;

- la bozza di convenzione, trasmessa da RFI ed assunta agli atti del prot. comunale al n. 82088 del 15/12/2022, contiene:

a) l'ultimo comma dell'art. 1 relativo alla responsabilità contrattuale delle parti, che disciplina solo la responsabilità contrattuale del Comune e non di RFI, stabilendo che "L'eventuale mancata realizzazione delle opere non dà luogo, in alcun caso, ad una diretta responsabilità contrattuale nei confronti del Comune, non essendo, per questi profili, il rapporto dedotto nella presente Convenzione riconducibile allo schema dei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive", per cui si ritiene necessario sostituire le parole "nei confronti del Comune" con "tra le Parti", in quanto l'assenza di una diretta responsabilità contrattuale nel caso di mancata realizzazione delle opere riguarda entrambe le parti che sottoscriveranno la convenzione;

b) l'art. 5 "Decorrenza validità e durata" che costituisce un refuso, in quanto la durata è già disciplinata all'art. 2 "Fasi e tempi" e, di contro, manca di un articolo attinente alla disciplina del rinnovo e recesso dalla convenzione, per cui si ritiene necessario sostituire l'art. 5 surriferito con quanto di seguito:

"Il rinnovo della presente convenzione deve essere approvato dai rispettivi organi competenti secondo le relative procedure interne.

Le parti hanno facoltà di recesso anticipato dalla presente convenzione. Il recesso deve essere notificato tramite P.E.C. e produce effetto 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica.

Il recesso produce effetti per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita; le parti concordano inoltre fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione dell'accordo"

Visti i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021 “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2024 Sezione strategica 2019 – 2024 – Sezione Operativa 2022 - 2024” e successive modificazioni;
- conseguente Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2021 “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” e successive modificazioni;
- Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 31.12.2021, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2022-2024 – Parte Finanziaria;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/06/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio derivato da sentenza esecutiva (art.194, lett. a) del TUEL) e variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, a seguito dell'applicazione di parte della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione 2021 (art. 187 del TUEL);
- Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28/06/2022 “Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 e variazione ad altri documenti programmatori.”
- conseguente Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 30/06/2022 “Variazioni da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti alle variazioni del Bilancio di Previsione 2022-2024, approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 43 e n. 44 del 28/06/2022”;
- Delibera di Consiglio comunale n. 76 del 24/11/2022 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e ad altri documenti programmatori.”, con cui, tra l'altro, è stata approvata una spesa complessiva di € 50.000,00 per il progetto in oggetto;
- Delibera di Giunta comunale n. 202 del 24/11/2022 ad oggetto: “Variazione da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguente alla variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 24/11/2022

Preso atto che detta spesa di euro 80.000,00, trova copertura alla voce di bilancio n. 7670.00.12 “Trasferimenti di capitale alla Rete Ferroviaria Italiana per rigenerazione nodo Via Roosevelt – Via Manzoni” del Bilancio di previsione 2022 – 2024 annualità 2022;

Vista la seguente normativa:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “Impegno di spesa”;
- il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

-il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a);

- lo Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera C.C. n. 148/1991 e successive modificazioni, revisione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09.02.2017, esecutiva il 3.3.2017;

Richiamato l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;

Preso atto dell’allegato parere favorevole, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del TUEL, dal Dirigente del Settore S4, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

tutto ciò premesso,

**PROPONE
ALLA GIUNTA DEL COMUNE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

di approvare la bozza di convenzione per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell’ambito della “Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario” di cui alla D.C.C. 83/2018, come da proposta assunta agli atti del prot. gen. comunale al n. 82088 del 15/12/2022 che si allega alla presente proposta a farne parte integrante e sostanziale, da modificarsi parzialmente sostituendo, all’art. 1 ultimo comma, le parole "nei confronti del Comune" con "tra le Parti", e sostituendo altresì l’art. 5 “Decorrenza validità e durata” con l’articolo attinente alla disciplina del rinnovo e recesso dalla convenzione, così come riportato nel precedente considerato;

di dare atto che detta convenzione prevede la corresponsione di un rimborso delle spese massimo ammissibile per i costi relativi al progetto a carico del Comune di € 80.000,00 (euro ottantamila e centesimi zero), I.V.A. inclusa;

di dare atto che detta spesa di euro 80.000,00 trova copertura alla voce di bilancio 7670.00.12 “Trasferimenti di capitale alla Rete Ferroviaria Italiana per rigenerazione nodo Via Roosevelt – Via Manzoni” del Bilancio di previsione 2022 – 2024 annualità 2022;

di dare mandato al Sindaco ed al Dirigente del Settore S4 Pianificazione e Sostenibilità Urbana - Edilizia Privata, per le rispettive competenze, di assumere ogni atto, impegno, sottoscrivere e dare attuazione alla presente deliberazione.

PROPONE INOLTRE

alla Giunta del Comune di Carpi di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs T.U. n. 267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

PROPOSTA N.
1443 del 15/12/2022

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra Comune di Carpi e "RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E RISANAMENTO ACUSTICO" per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell'ambito della "Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario" di cui alla D.C.C. 83/2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

20/12/2022

Il Responsabile del S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
URBANA - EDILIZIA PRIVATA

PAVIGNANI RENZO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROPOSTA N.
1443 del 15/12/2022

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra Comune di Carpi e "RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E RISANAMENTO ACUSTICO" per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell'ambito della "Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario" di cui alla D.C.C. 83/2018.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

20/12/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

RETE FERROVIARIA ITALIANA

VICE DIREZIONE GENERALE NETWORK MANAGEMENT INFRASTRUTTURE

DIREZIONE INVESTIMENTI

PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E RISANAMENTO ACUSTICO

CONVENZIONE

per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) nell'ambito della "Strategia di rigenerazione urbana area ferroviaria ex Consorzio Agrario" di cui alla D.C.C. 83/2018.

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, per brevità RFI) per la quale interviene nella stipulazione del presente Atto l'ing. _____ quale Referente del Progetto "Nuovo Piano Soppressione Passaggi a Livello" giusto Atto di Individuazione a rogito dal notaio dott. Nicola Atlante di Roma in data 2 Aprile 2020 repertorio 61035 – raccolta 31387, registrato a Roma il 2 Aprile 2020 con il n. 3577 serie 1/T, domiciliata per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1;

E

Comune di Carpi (MO), di seguito per brevità il "Comune", per il quale interviene nella stipulazione del presente atto il Dott. nella sua qualità di

PREMESSE

- Rete Ferroviaria Italiana Spa (di seguito RFI) è autorizzata - in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento - a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o di deviazioni stradali;
- per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o di deviazioni stradali (Art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; Art. 1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d'intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (Art.2 della Legge n. 354/1998);
- ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 229 e 230 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità all'Ente proprietario delle strade interessate;
- il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (di seguito, il "Piano") corrisponde pertanto ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità

di Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;

- la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;
- il suddetto Piano può essere realizzato con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del Piano da parte delle Amministrazioni locali (nella specie, i “Comuni”), nel cui territorio insistono le opere medesime, e ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, sia dell’entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d’intervento stesso; RFI ed il Comune di Carpi hanno convenuto, in attuazione, rispettivamente, del suddetto programma di intervento e del quadro pianificatorio e programmatico comunale di seguito richiamato, di procedere alla progettazione di fattibilità tecnico economica delle opere sostitutive e delle ulteriori opere connesse del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO) (di seguito anche solo PL), effettuata a cura di RFI, con la corresponsione di un contributo finanziario, in termini di rimborso di quota parte delle spese, da parte del suddetto Comune;
- la soppressione del passaggio a livello in oggetto risulta, infatti, pienamente coerente con:
 - quanto previsto dal vigente PRG del Comune di Carpi, approvato con D.G.P. n. 174 del 30/04/2002. che nella tav. PG6b “Proposte per il sistema infrastrutturale di lungo periodo” individuava un sottopasso urbano lungo l’asse via Tre Ponti - Manzoni, strada di livello interquartierile, quale intervento strategico per la riorganizzazione della mobilità urbana;
 - quanto stabilito dal PUMS approvato con D.C.C. n. 91 del 05/11/2020, che prevede l’istituzione di una zona 30 e successivamente di un’isola ambientale nel quartiere “Cibeno” delimitato dall’asse di via Roosevelt;
 - il redigendo Piano Urbanistico Generale Intercomunale (PUGI) che individua, nel quadro conoscitivo-diagnostico, il nodo viario tra via Roosevelt-via Ariosto e via Manzoni-via Tre Ponti ed il passaggio a livello ivi esistente tra le principali criticità da risolvere per migliorare la circolazione veicolare, l’accessibilità pedonale e ciclabile e in generale la qualità urbana e vivibilità di questa parte della città di Carpi; sempre il PUGI annovera tra le strategie per la qualità urbana ed ecologico ambientale il potenziamento, al contempo, della ciclabilità lungo l’asse “E-O” via Tre Ponti-via Manzoni, lungo l’asse “N-S” via Roosevelt-via Ariosto e lungo l’asse ferroviario (greenway urbana), che sono classificati quali “dorsali della ciclabilità urbana”; infine individua sempre lungo l’asse N-S una linea di forza del trasporto pubblico da implementare e qualificare;
- tale quadro strategico-programmatico evidenzia con forza che la soppressione del PL deve essere progettata con un intervento integrato di realizzazione dell’opera di superamento e relative opere connesse per il collegamento dei quartieri interessati;
- in tal senso convergono gli interessi di RFI e del Comune di Carpi nella soppressione del PL in oggetto;
- la presente Convenzione regola il complesso degli impegni assunti dalle Parti al peculiare scopo di conseguire un interesse, comune ad entrambe le Parti, di pubblica utilità, come sopra

descritto, che trova giustificazione nella legislazione speciale di riferimento e negli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità comunale - di cui la presente Convenzione costituisce momento attuativo;

- ne consegue che il programma per la realizzazione delle opere sostitutive connesse al Piano di soppressione dei passaggi a livello discende direttamente dalle succitate “Leggi speciali” e da Atti di pianificazione urbanistica e della mobilità, e non già dalla presente Convenzione che costituisce mero atto di regolamentazione di impegni reciprocamente assunti dalle Parti e corrispondenti a logiche di pubblica utilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n..... del e con delibera di RFI n..... del ..del, è stato approvato lo schema di Convenzione;

tanto premesso e specificato

si stipula la presente Convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla progettazione di fattibilità tecnico economica delle opere sostitutive del Passaggio a Livello posto al km 16+023 della linea ferroviaria Verona - Modena in Comune di Carpi (MO).

Le Premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 1

OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione di collaborazione è la progettazione di fattibilità tecnico economica delle opere sostitutive del Passaggio a Livello posto al km 112+809 della linea ferroviaria Modena – Mantova in Comune di Carpi (MO) consistenti nella realizzazione di un sottovia carrabile e di tutti gli interventi connessi di ricucitura dei tessuti urbani interessati dal ridisegno della viabilità carrabile e ciclopeditone, nonché di riconnessione dei sottoservizi interferiti che si renderanno necessari, previa redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g quater del D.Lgs n. 50/2016.

Il progetto di fattibilità tecnico – economica (di seguito anche solo PFTE), che conterrà tutti gli elaborati richiesti dal Codice dei Contratti e dal DPR n. 207/2010 (per le parti vigenti), dovrà in ogni caso:

- 1) redigere una puntuale analisi dei luoghi e delle pre-esistenze (attività commerciali, pubblici esercizi, attività economiche e residenze), potenzialmente influenzate dalla realizzazione dell'infrastruttura, ivi compresa una valutazione sull'impatto urbanistico degli isolati e dei quartieri interessati a fronte della chiusura del passaggio a livello, privilegiando un asse piuttosto che un altro (scenari alternativi);
- 2) valutare, attraverso modelli previsionali, gli effetti dell'intervento sui flussi di traffico del quadrante urbano direttamente ed indirettamente interessato dall'intervento;
- 3) seguire un modello di progettazione degli interventi di ricucitura ispirato ai principi della sostenibilità e dell'accessibilità universale, che garantisca quindi la massima accessibilità ai luoghi privilegiando spostamenti di tipo ciclo-pedonale, in un'ottica più ampia di sostenibilità ambientale, portando come risultati attesi una migliore qualità della vita per quella parte di città;
- 4) prevedere una larghezza ed un'altezza utili minime tali da consentire il passaggio di mezzi pesanti, di soccorso e del trasporto pubblico locale; tali dimensioni potranno essere eventualmente riviste in Convenzione tra le Parti, se in sede di sviluppo della progettazione delle rampe dovessero determinarsi significative compromissioni degli accessi ai fabbricati prospicienti gli assi stradali interessati.

Le singole sezioni del progetto di fattibilità tecnico economica daranno, tra il resto, evidenza:

1) dell'individuazione, di massima, dei lavori strutturali, impiantistici e (ove si ritenga di prevederli per alcuni spazi) di finitura necessari e opportuni per consentire la massima fruibilità degli spazi connessi e dell'infrastruttura stessa nei rapporti con le aree urbane interessate dall'impianto viario come visionabile all'Allegato A della presente Convenzione;

2) della individuazione, di massima, degli interventi accessori finalizzati ad un corretto funzionamento dell'opera, nella fattispecie gli eventuali interventi di contenimento della falda acquifera e/o consolidamento qualora gli studi di indagine opportunamente redatti ne mettano in evidenza la presenza e la correlazione con l'infrastruttura prevista;

3) del calcolo sommario della spesa relativa alla realizzazione del complesso degli interventi previsti per la soppressione del PL;

RFI si impegna, a propria cura e spese e con il contributo del Comune - in termini di rimborso di parte delle spese - di cui all'Art. 4, all'espletamento delle attività tecniche necessarie per la redazione del PFTE di cui sopra.

Il Comune si impegna a prestare tutto il proprio supporto conoscitivo; fornendo dati e cartografie di base, eventuali studi e analisi sulle caratteristiche idrologiche, geologiche, infrastrutturali-transportistiche, e socio-economiche del contesto disponibili; si impegna altresì a facilitare e mediare l'interlocuzione con i vari stakeholders e stockholders interessati (soggetti gestori delle reti, proprietari degli immobili interferiti) nonché gli abitanti e le attività economiche interessate dalle opere; si impegna infine a garantire il raccordo e la coerenza con i redigenti strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità (PUG, PUMS, PGTU, ecc...) promuovendo eventuali incontri con i team di progettazione.

Sulla base della copertura finanziaria ed a seguito delle approvazioni necessarie da parte di tutti gli Enti interessati, si procederà con una successiva appendice alla presente Convenzione per disciplinare le successive fasi di progettazione e di realizzazione delle opere in oggetto.

L'eventuale mancata realizzazione delle opere non dà luogo, in alcun caso, ad una diretta responsabilità contrattuale nei confronti del Comune, non essendo, per questi profili, il rapporto dedotto nella presente Convenzione riconducibile allo schema dei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive.

ARTICOLO 2

FASI E TEMPI

La presente Convenzione sarà esecutiva dalla data di sottoscrizione e terminerà i suoi effetti ad avvenuta regolare conclusione delle fasi di seguito indicate:

- la prima fase del progetto di fattibilità tecnico economica, dovrà essere completata e consegnata entro quattro mesi dalla stipula della presente Convenzione (indagini e studi propedeutici, analisi delle alternative progettuali e valutazione degli effetti urbanistico-territoriali sul sistema urbano interessato);

- gli elaborati finali del PFTE di cui al precedente Art. 1 dovranno essere consegnati al Comune entro sei mesi dalla conclusione della prima fase.

ARTICOLO 3

TAVOLO TECNICO

Le Parti concordano nella costituzione di un tavolo tecnico congiunto che dovrà seguire l'avanzamento delle attività definite con la presente Convenzione, composto dai rappresentanti di RFI e del Comune di Carpi, con la funzione di orientare il team incaricato della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

ARTICOLO 4

CONTRIBUTO

RFI, in applicazione del DM n. 17/06/2016 (cd DM "Tariffe"), ha quantificato in euro 160.000,00 il valore economico della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) di tali opere sostitutive e di riconnessione e rigenerazione del tessuto urbano.

Il Comune riconosce a RFI un contributo - in termini di rimborso di parte delle spese - per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente Convenzione, fino al tetto massimo di € 80.000, comprensivo di IVA, pari al 50% del valore della prestazione, che sarà versato dal Comune in sede di rendicontazione delle spese sostenute da parte di RFI per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

RFI dovrà agire secondo i principi di efficienza, competenza ed economicità, fermo restando il rispetto del budget massimo messo a disposizione dal Comune per tali attività, pari ad euro 80.000 onnicomprensivi, da imputare alla voce di bilancio n. 7670.00.12 "Trasferimenti di capitale alla Rete Ferroviaria Italiana per rigenerazione nodo Via Roosevelt – Via Manzoni.

Sulla base del quadro economico che scaturirà dal progetto di fattibilità tecnico-economica, saranno individuate le risorse necessarie per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

DECORRENZA VALIDITA' E DURATA

La presente Convenzione, approvata dal Comune con delibera n.... del... e da RFI con delibera n.... del..., è valida e vincolante per le parti dalla data di stipulazione ed avrà durata per tutta la vita utile delle opere dedotte in Convenzione.

ARTICOLO 6

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla stipulazione ed all'esecuzione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU n. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione (Base giuridica: Contrattuale), nonché per gli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di stipulazione e di esecuzione della presente Convenzione saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e DPO

Per le fasi di stipulazione e di esecuzione della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- Per Rete Ferroviaria Italiana SpA:
Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail _____ con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.
Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail _____
- Per il Comune:
Titolare del Trattamento è il Comune di Carpi (MO), con sede in Carpi (MO), rappresentato dal dirigente del Settore S4 Pianificazione e Sostenibilità urbana – Edilizia Privata

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail _____

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU n. 679/2016 (Artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati.

Gli interessati, inoltre, dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento EU n. 679/2016.

ARTICOLO 7

RISERVATEZZA

Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione della presente Convenzione non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, salvo tuttavia il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure il caso in cui tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente Convenzione.

Fatto salvo quanto sopra, ciascuna delle Parti si impegna, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Le previsioni e i divieti di cui al presente Articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni dalla data di scadenza dello stesso, o dagli eventuali risoluzione, recesso o scioglimento, per qualsiasi altro motivo, del rapporto oggetto dello stesso.

ARTICOLO 8

ESONERO DI RESPONSABILITA'

Il Comune si obbliga a tenere RFI completamente sollevata ed indenne da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione o azione in pendenza dell'apertura al transito delle opere sostitutive oggetto del presente atto.

L'eventuale mancata progettazione delle opere non dà luogo, in alcun caso, ad una diretta responsabilità contrattuale di RFI nei confronti del Comune, non essendo, per questi profili, il rapporto dedotto in Convenzione riconducibile allo schema dei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive.

ARTICOLO 9

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ai sensi dell'Art. 4 della Tariffa, parte seconda, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ARTICOLO 10

DOMICILIO DELLE PARTI - FORO COMPETENTE

Il Comune dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 00184280360 e che il proprio domicilio fiscale è in Corso Alberto Pio 91 – 41012 CARPI (MO);

RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale èe che il proprio domicilio fiscale è

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di

La presente Convenzione consta di n..... pagine, ciascuna delle quali è controfirmata dal Dott. , in rappresentanza del Comune e dal Dirigente di RFI all'uopo delegato.

Stipulato digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Carpi (MO).....

Per RFI.....